

STATUTO



CIRCOLO CULTURALE SABIONA STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Chiusa, Piazza S. Andrea nr. 5, un'associazione, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata CIRCOLO CULTURALE SABIONA (CCS)
2. Il Circolo Culturale Sabiona è un'organizzazione di volontariato (ODV).
3. A decorrere dalla avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nella sezione prevista per le associazioni di volontariato, la denominazione sarà: "CIRCOLO CULTURALE SABIONA (CCS) – ODV"

Articolo 2 – Scopo.

1. Il Circolo Culturale Sabiona è un'associazione apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Il Circolo Culturale Sabiona si propone di:
 - a. salvaguardare e tenere vive le tradizioni della comunità di lingua italiana e le sue caratteristiche;
 - b. favorire e rafforzare i rapporti socio-culturali fra gli abitanti di lingua italiana, con particolare cura tra i giovani;
 - c. promuovere e favorire tutti gli studi e le attività che tendono ai fini delle lettere a) e b).
3. Il Circolo Culturale Sabiona esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il Circolo Culturale Sabiona ha lo scopo di organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.
5. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale.
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.

6. Il Circolo Culturale Sabiona può, inoltre, svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, tali attività sono secondarie e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale. L'organo dell'associazione che determina quali attività diverse possano essere svolte è il Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Durata.

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Man in 2010 Sabiona

Articolo 4 – Domanda di ammissione.

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepressibile condotta morale e civile.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale giudizio di diniego deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. Le domande di ammissione a socio possono essere presentate solo da maggiorenni.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. Con rimando all'art. 15 del D.Lgs 117/2017 i soci hanno espressamente diritto di consultare i libri sociali.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- radiazione deliberata, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Maria Elda Boerl

4. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

5. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- L'organo di controllo / revisore - nel solo caso sia obbligatoriamente da istituire a norma del D.Lgs 117/2017 – le sue competenze saranno quelle previste dalla legge.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le competenze dell'assemblea sono quelle previste dall'art. 25 del D.Lgs 117/2017 cui si fa ampio rimando.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Maria Elda Boerl

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Maria Elena Bacci

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

3. Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti; i nuovi nominati resteranno in carica fino alla scadenza dell'esercizio in corso.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Maria Elena Bacci

Articolo 15 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 19 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Mano-Elde Dard

Articolo 20 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 21 - Il Tesoriere

1. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Articolo 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da nr. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
4. L'arbitrato avrà sede in Bolzano, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Mano-Elde Dard

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto nel rispetto della normativa vigente ad altri enti del terzo settore, di preferenza a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio (eventuale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e la normativa riguardante le associazioni di volontariato.
2. Qualora una delle clausole dettate dal presente statuto dovesse trovarsi in una situazione di incompatibilità colle disposizioni di cui all'art. 148 comma 8 del DPR 91/1986 trovano diretta applicazione queste ultime.

Mario Pao Baric

